

ACCORDO
per l'istituzione di un trattamento previdenziale, ai sensi del D.Lgs. 124/93,
mediante adesione ad un fondo pensione aperto,
a favore del personale del ruolo credito assunto successivamente al 1° gennaio 1991

Il giorno 25 marzo 1999 presso la Sede Centrale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. in Padova via Trieste, 57/59

fra

la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a., di seguito denominata "Cassa",
e

il Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a., rappresentato dalle seguenti Organizzazioni Sindacali:

- Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI)

- Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (FIBA-CISL)

- Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL)

- Unione Italiana Lavoratori - Credito e Assicurazioni (UIL C.A.)

- Sindacato Nazionale Personale Direttivo Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno ed Enti Equiparati (SINDIRCASSE)

- Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (FALCRI Cariparo)

premesse che:

- con Accordo aziendale del 9/10/1997 - Allegato D le parti sopra costituite hanno previsto un trattamento di previdenza complementare a contribuzione definita con conti individuali per il personale del ruolo credito assunto successivamente all'1/1/1991;
- con successive intese (verbale di incontro del 30/6/1998 e verbale di incontro 14/1/1999) le parti medesime hanno posticipato sino alla data del 31/3/1999 il termine per l'individuazione del fondo pensione esterno al quale tale personale potrà iscriversi trasferendovi la dotazione individuale maturata;
- nei mesi scorsi sono intervenuti contatti con soggetti promotori di fondi pensione autorizzati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di pervenire all'individuazione del fondo o dei fondi ai quali indirizzare il personale interessato;
- in esito ai contatti di cui sopra le OO.SS. hanno manifestato le loro indicazioni, in relazione alle quali la Cassa non solleva obiezioni, anche con riguardo alla pluralità dei fondi indicati;

si conviene:

Art. 1

A favore del personale del ruolo credito assunto dalla Cassa a decorrere dal 1° gennaio 1991, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con contratto di formazione e lavoro, è istituita una forma pensionistica complementare in regime di contribuzione definita con posizioni individuali, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante adesione su base contrattuale collettiva ad un fondo pensione aperto.

Art. 2

L'iscrizione al fondo pensione aperto ha luogo con adesione volontaria individuale di ciascun lavoratore interessato da manifestarsi, tramite la Cassa, ad uno dei seguenti fondi pensione aperti:

1. FONDO PENSIONE APERTO INA A CONTRIBUTI DEFINITI;
2. FONDO PENSIONE APERTO PREVIGEST FUND MEDIOLANUM;
3. PREVIRAS - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA;
4. UNIPOL PREVIDENZA.

L'adesione al fondo è libera e decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene formulata; per il personale in servizio presso la Cassa alla data di stipula del presente accordo l'adesione deve essere formalizzata nei confronti del fondo aperto prescelto, entro il 20/5/1999. La mancata adesione al fondo aperto non comporta alcun obbligo a carico della Cassa di corrispondere apporti contributivi ovvero somme compensative e, per il personale assunto dal 1° gennaio 1991 al 27 aprile 1993, la perdita a tutti gli effetti della qualifica di "vecchio iscritto".

Contestualmente all'adesione il lavoratore deve conferire alla Cassa delega a trattenere dallo stipendio la contribuzione di cui al successivo art. 3, lett. b).

Art. 3

Le posizioni individuali contemplate dall'art. 1 sono finanziate mediante:


- a) un contributo mensile a carico della Cassa pari al 2% della retribuzione annua complessiva assunta a base per la determinazione del T.F.R.; per il personale assunto dal 1° gennaio 1991 al 27 aprile 1993 tale contributo è pari al 4%;
- b) un contributo mensile a carico del lavoratore pari al 2% della retribuzione annua complessiva assunta a base per la determinazione del T.F.R.; al personale assunto dal 1° gennaio 1991 al 27 aprile 1993, ed a quello assunto successivamente a tale data che risulti già iscritto ad una forma pensionistica complementare alla data del 15/11/1992 e che conservi la qualifica di "vecchio iscritto", è data facoltà di variare tale contributo, su base annua, scegliendo tra una delle seguenti aliquote: 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%;
- c) la quota annuale di T.F.R. (equivalente alla retribuzione annua utile ai fini del T.F.R. medesimo, divisa per 13,5, al netto della contribuzione di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni).

Il versamento a favore del fondo pensione aperto prescelto degli apporti contributivi indicati dal comma che precede interviene di norma, salvo casi particolari, entro il penultimo giorno lavorativo di ciascun mese.

Le quote di T.F.R. sono conferite dalla Cassa entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il conferimento ha luogo di norma, salvo casi particolari, entro il penultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro medesimo.

Art. 4

Qualora dovessero intervenire disposizioni di legge che comportino modifiche del trattamento fiscale del contributo mensile a carico del lavoratore, le parti si rincontreranno per riconsiderare le previsioni di cui al precedente art. 3, lett. b).



Art. 5

In sede di prima applicazione del presente accordo, la Cassa provvede entro il 30/6/1999 al conferimento al fondo esterno delle dotazioni accumulate dal personale in servizio che vi ha aderito.

La maggior aliquota rispetto al 2% prevista dall'art. 3, lett. b), decorre dal 1° luglio 1999; il lavoratore può successivamente modificare l'aliquota, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, dandone comunicazione scritta alla Cassa entro il mese di ottobre dell'anno precedente.

Al personale assunto dal 1° gennaio 1991 al 27 aprile 1993, ed a quello assunto successivamente a tale data che risulti già iscritto ad una forma pensionistica complementare alla data del 15/11/1992 e che conservi la qualifica di "vecchio iscritto", è data facoltà di non destinare a previdenza complementare la quota annuale di T.F.R. di cui al precedente art. 3, lett. c). Per il personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente verbale tale facoltà, da esercitarsi entro il 20/5/1999 mediante comunicazione scritta da dare alla Cassa, comporta la retrocessione alla Cassa stessa delle somme accantonate nella posizione personale per T.F.R., maggiorate della rivalutazione di legge. L'eventuale successiva richiesta di destinazione a previdenza complementare delle quote annuali di T.F.R., da inoltrare entro il mese di ottobre, avrà decorrenza per le quote maturande dall'anno successivo.

Art. 6

Nel caso di mancata adesione di cui al precedente art. 2, comma 2, il T.F.R. accreditato nella posizione personale viene retrocesso alla Cassa, maggiorato della rivalutazione di legge prevista per il T.F.R.; al personale assunto dal 1° gennaio 1991 al 27 aprile 1993 viene riconosciuto l'importo residuo della posizione al 30/6/1999; al personale assunto successivamente al 27/4/1993 vengono restituiti i soli contributi dagli stessi versati maggiorati del relativo rendimento, mentre quelli versati dalla Cassa vengono retrocessi, con relativo rendimento, alla medesima.


Art. 7

Qualora il lavoratore eserciti la facoltà, prevista dalle normative vigenti, di trasferire l'intera posizione individuale presso altro fondo pensione aperto anche diverso da quelli di cui al precedente art. 2, la Cassa garantisce il mantenimento della contribuzione a proprio carico.





Art. 8

Il presente testo riformula, con integrazioni, le norme contenute nell'Accordo aziendale 9/10/1997 - Allegato D che pertanto, con decorrenza odierna, viene abrogato.

Le parti si impegnano ad incontrarsi nel corso del primo semestre dell'anno 2002 per una verifica dell'individuazione dei fondi di cui al precedente art. 2.

 Per la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a:

Per il Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a

- FABI 
- FIBA/CISL 
- FISAC/CGIL 
- UIL C.A./UIL 
- SINDIRCASSE
- FALCRI Cariparo